

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 451

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FTS)**

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 16 febbraio 2005*

---

**Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003;

Vista la direttiva 1999/63/CE del Consiglio del 21 giugno 1999 relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo

**ART. 1**

*(Oggetto e campo di applicazione)*

1. Il presente decreto legislativo, nel dare attuazione alla direttiva 1999/63/CE è diretto a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori marittimi connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Il presente decreto legislativo si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima.
3. A bordo di tutte le navi mercantili di cui al comma 2 non possono essere imbarcati lavoratori di età di età inferiore a sedici anni.

**ART. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) nave adibita alla navigazione marittima: nave o unità diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette;

- b) ore di lavoro: il periodo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa a bordo in relazione all'esercizio della nave;
- c) ore di riposo: il periodo libero non compreso nell'orario di lavoro; questa espressione non comprende le brevi interruzioni;
- d) lavoratore marittimo: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima;
- e) armatore: il proprietario dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona, quali l'imprenditore o il noleggiatore dell'unità o nave che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilità.

### ART. 3

#### *(Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili)*

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è sostituito dal seguente:

#### "ART. 11

#### *(Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili)*

1. Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di otto ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.
2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti:
  - a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a:
    - 1) 14 ore su un periodo di 24 ore;
    - 2) 72 ore su un periodo di sette giorni.
  - b) il numero minimo delle ore di riposto non deve essere inferiore a:
    - 1) 10 ore su un periodo di 24 ore;
    - 2) 77 ore su un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.
4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.
5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.
6. I periodi minimi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto; in particolare le deroghe debbono

consentire la fruizione di congedi più frequenti o più lunghi o della concessione di congedi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata.

8. I lavoratori marittimi di età inferiore a diciotto anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per orario notturno si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.

9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali è affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello allegato al presente decreto, Allegato A, con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:

a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto;

b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.

10. Una copia del contratto collettivo deve essere conservata a bordo a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.

11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:

a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave;

b) le operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare.

12. Non appena possibile dopo che è stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve fare sì che i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.”.

#### ART. 4

##### *(Registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili)*

1. Al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, a bordo di tutte le unità di cui all'articolo 1 deve essere presente, a cura dell'armatore, un registro su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.
2. Il modello di registro, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto, Allegato B.
3. Il registro deve essere presentato, a cura dell'armatore, all'Autorità marittima competente per territorio, la quale constata la conformità del registro al modello stabilito dal presente decreto, appone il proprio visto, la data di vidimazione e la dichiarazione attestante il numero di pagine complessive di cui si compone il registro.
4. Il registro dell'orario di lavoro deve essere tenuto per ordine progressiva di data, di seguito, senza spazi vuoti, senza cancellazione o abrasioni e, laddove necessario, le correzioni o rettifiche devono essere eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile.
5. Il lavoratore marittimo deve ricevere a cura dell'armatore una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall'ufficiale da lui delegato e dal marittimo stesso.

6. Il modello di registro deve essere esaminato e vistato in occasione delle visite di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, effettuate dagli organi di vigilanza mediante le Commissioni territoriali indicate all'articolo 31 del suddetto decreto.

#### ART. 5

##### *(Obblighi dell'armatore e del comandante)*

1. L'armatore della nave deve fornire al comandante le risorse necessarie per poter organizzare il lavoro a bordo nel rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Il comandante della nave adotta tutti i provvedimenti necessari per far sì che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi ed ai periodi di riposo derivanti dal presente decreto siano rispettate.

#### ART. 6

##### *(Definizione delle tabelle di armamento in relazione all'orario di lavoro)*

1. La definizione delle tabelle di armamenti di sicurezza delle unità di cui all'articolo 1 deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) necessità di evitare o ridurre al minimo, orari eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di nave e di navigazione svolta;
  - b) necessità di prevedere la presenza a bordo di un numero sufficiente di personale d'equipaggio per garantire la sicurezza e l'efficienza in conformità con la tabella minima d'equipaggio rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### ART. 7

##### *(Idoneità dei lavoratori marittimi all'imbarco)*

1. Ai fini della verifica dell'idoneità al lavoro, il lavoratore marittimo è sottoposto alle seguenti visite presso le strutture sanitarie del Ministero della salute:
  - a) visita preventiva di imbarco, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 323 del codice della navigazione;
  - b) visita periodica di idoneità, con frequenza biennale, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602.
2. Avverso il giudizio di idoneità di cui al comma 1, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, alla Commissione medica permanente di I grado.
3. Contro le risultanze delle visite effettuate dalla Commissione medica permanente di I grado è ammesso il ricorso alla Commissione medica centrale di II grado, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### ART. 8

##### *(Ferie)*

1. Il lavoratore marittimo ha diritto di beneficiare su base annua, di ferie retribuite pari ad almeno due settimane o, per periodi di attività inferiori all'anno, di una parte corrispondente alla durata dell'attività svolta.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retributive non può essere sostituito da un'indennità, eccetto nel caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato.

#### ART. 9

*(Sanzioni relative all'armatore ed al comandante della nave)*

1. L'armatore della nave è punito:
  - a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 5, comma 1;
  - b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro per la violazione dell'articolo 4, commi 1, 3 e 5.
2. Il comandante della nave è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 5, comma 2.

#### ART. 10

*(Sanzioni amministrative)*

1. Qualora l'autorità marittima, a seguito della verifica del registro di cui all'articolo 4 effettuata dagli organi di vigilanza, riscontri che a bordo della nave vi siano violazioni delle disposizioni relative all'orario di lavoro o ai periodi di riposo contenute nel presente decreto che comportino rischi per la sicurezza della nave e per la salute e sicurezza del lavoratore, provvede:
  - a) ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, non concedendo il rilascio delle spedizioni;
  - b) obbligando l'armatore alla revisione della tabella di armamento.

#### ART. 11

*(Disposizione finale)*

1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



## Selected text from ILO Convention 180 and the STCW Convention ILO Convention 180

- Art. 3 paragraph 1. The limits on hours of work or rest shall be as follows: (a) maximum hours of work shall not exceed (i) 14 hours in any 24-hour period, and (ii) 72 hours in any seven-day period, or (b) minimum hours of rest shall not be less than: (i) ten hours in any 24-hour period, and (ii) 77 hours in any seven-day period.
- Art. 5 paragraph 2. Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.
- Art. 5 paragraph 6. Nothing in paragraphs 1 and 2 shall prevent the Member from having national laws or regulations or a procedure for the competent authority to authorize or register collective agreements permitting exceptions to the limits set out. Such exceptions shall, as far as possible, follow the standards set out but may take account of more frequent or longer leave periods or the granting of compensatory leave for watchkeeping seafarers or seafarers working on board ships on short voyages.
- Art. 7 paragraph 1. Nothing in this Convention shall be deemed to impair the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea.
- Art. 7 paragraph 3. As soon as practicable after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

## STCW Convention

### Section A-VIII/1 of the STCW Code (Mandatory)

1. All persons who are assigned duty as officers in charge of a watch or as a rating forming part of a watch shall be provided a minimum of 10 hours rest in any 24-hour period.
2. The hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6 hours in length.
3. The requirements for rest periods laid down in paragraph 1 and 2 need not be maintained in the case of an emergency or drift or in other overriding operational conditions.
4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, the minimum period of ten hours may be reduced to not less than 6 consecutive hours provided that any such reduction shall not extend beyond two days and not less than 70 hours of rest are provided each seven day period.
5. Administrations shall require that watch schedules be posted where they are easily accessible.

### Section B-VIII/1 of the STCW Code (Guidance)

1. in applying regulation Y(III), the following should be taken into account:
  1. provisions made to prevent fatigue should ensure that excessive or unreasonable overall working hours are not undertaken. In particular, the minimum rest periods specified in Section A-VIII/1 should not be interpreted as implying that all other hours may be devoted to watchkeeping or other duties;
  2. that the frequency and length of leave periods, and the granting of compensatory leave, are critical factors in preventing fatigue from building up over a period of time;
  3. the provisions may be varied for ships on short-sea voyages, provided special safety arrangements are put in place; and

**MODELLO PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORE DI LAVORO E DI RIPOSO DEI LAVORATORI MARITTIMI (rif. art. 4)**  
**MODEL FORMAT FOR RECORD OF HOURS OF WORK OR REST OF SEAFARERS (ref. art. 4)**

Nome della nave:

Name of ship:

Bandiera:

Flag of ship:

Nominativo del marittimo:

Seafarer's (full name):

Posizione/Grado<sup>1</sup>:

Position/Rank:

Eventuale Codice IMO:

IMO number (if any):

Servizio di guardia<sup>2</sup>:

Watch/keeper:

SI  NO

YES  NO

Periodo di riferimento del registro:  
 (mensilmente)  
 Reference period for records  
 (month/year)

PAG. 1/2

ALLEGATO B

**REGISTRO DELLE ORE DI LAVORO E DI RIPOSO.**

Indicare con una X i periodi di lavoro e con una R i periodi di riposo nelle singole colonne orarie oppure utilizzare una linea o una freccia continua in corrispondenza del relativo periodo.  
 Please mark with an X periods of work and with an R periods of rest, or using a continuous line or arrow

**COMPLETARE LA TABELLA ALLEGATA**

A questa nave si applicano le disposizioni relative al numero massimo di ore di lavoro e al numero minimo di ore di riposo riportate nei seguenti decreti, regolamenti, contratti collettivi (specificare gli estremi dei provvedimenti di riferimento):  
 The following national laws, regulations and/or collective agreements governing (indications on working hours or minimum rest periods apply to this ship:

**DICHIARO** che le informazioni riportate nel presente registro relative alle ore di lavoro e di riposo dei lavoratori marittimi indicate e corrispondono al vero.  
 I AGREE that this record is an accurate reflection of the hours of work or rest of the seafarers concerned.  
 Firma del comandante o della persona autorizzata  
 Signature of master or authorized person

Firma del marittimo  
 Signature of seafarer

Una copia del presente registro deve essere consegnata al marittimo interessato - A copy of this record is to be given to the seafarers  
 Il presente registro è soggetto a verifica e validazione secondo le procedure stabilite dal Decreto legislativo  
 Timbro e Visto Autorità competente - Official seal and signature of the competent Authority

<sup>1</sup> Ripetere la stessa terminologia utilizzata nella documentazione relativa alla composizione dell'equipaggio indicata nelle tabelle dell'organizzazione del lavoro a bordo  
 For other positions/ranks than are also listed in the ship's safe manning document, the terminology used should be the same as in that document and in the model table of shipboard working arrangements  
<sup>2</sup> Scegliere con X la casella pertinente - Check X as appropriate

